



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

*e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it*

*Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo*

Circolare del 18 novembre 2013

IN BREVE

- Conversione in legge del Decreto IMU: novità fiscali (non solo IMU)
- Scadenza “spesometro” al 12 e 21 novembre
- Scade il 12 dicembre il termine per l’invio telematico delle nuove comunicazioni per i finanziamenti all’impresa e i beni d’impresa in uso ai soci
- Chiarimenti ENEA su Ecobonus
- Rateazione avvisi bonari e ravvedimento operoso
- Antiriciclaggio e gestione anticipi e rimborsi spese a dipendenti
- Cartella di pagamento - Dilazione aumentata sino a 120 rate mensili

APPROFONDIMENTI

- Nuove comunicazioni in arrivo: finanziamenti all’impresa e beni d’impresa in uso ai soci
 - Gli avvisi bonari
-

IN BREVE

IMU

Conversione in legge del Decreto IMU: novità fiscali (non solo IMU)

Conversione in legge del D.L. 31 agosto 2013, n. 102

È stato definitivamente convertito in legge il decreto IMU. Ecco le principali novità fiscali:

- confermata la cancellazione della prima rata IMU per le abitazioni principali e le loro pertinenze, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie, i terreni agricoli e i fabbricati rurali (fanno eccezione gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A1, A8 e A9);
- i Comuni potranno decidere se equiparare alla prima casa anche le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai figli, che le utilizzano come abitazioni principali, determinando la soglia di reddito al di sotto della quale è possibile usufruire dell'agevolazione;
- per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione è prevista l'esenzione IMU dal 1° luglio 2013. Non dovrà quindi essere versata la seconda rata IMU. Resta invece dovuta (e non verrà rimborsata) la prima rata;
- scende dal 19% al 15%, già a decorrere dal 2013, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare ai canoni abitativi quando si opta per il regime della cedolare secca in relazione a contratti di locazione concordati. Si tratta dei cosiddetti "contratti 3 + 2", che prevedono durata minima di 3 anni, più altri 2 di rinnovo automatico, e canone stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini;
- il tetto massimo su cui calcolare la detrazione Irpef dei premi assicurativi pagati per il rischio morte e quello di invalidità permanente sarà pari a 630 euro già per il periodo d'imposta 2013, e scenderà a 530 euro a decorrere dal 2014. Lo stesso trattamento viene riservato ai premi pagati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. I premi assicurativi aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, dopo la temporanea riduzione a 630 euro per l'anno 2013, dal 2014 torneranno all'ordinario limite di 1.291,14 euro;
- a decorrere dal 2014 non sarà più considerato onere deducibile il contributo al Servizio sanitario nazionale che si versa sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- le Amministrazioni locali avranno tempo fino al 30 novembre per adottare il regolamento TARES. Potranno essere introdotte riduzioni ed esenzioni che considerino la capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'Isee. Un trattamento di favore andrà riservato a chi fa autocompostaggio (cioè trasforma e utilizza in proprio i rifiuti urbani prodotti). Per l'anno 2013 non si applicano le sanzioni per versamenti insufficienti se il Comune non ha provveduto a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati;
- vengono sbloccati 7,2 miliardi di euro per i pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione a professionisti e imprese.

IVA

SPESOMETRO - Validità delle comunicazioni inviate entro il 31.1.2014

I termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. spesometro) restano invariati; tuttavia, fino al 31.1.2014, sarà possibile trasmettere la comunicazione, ovvero rettificare i dati già trasmessi, in quanto fino a tale data rimarranno aperti entrambi i canali telematici (Entratel e Fisconline).

Stando al dettato dei comunicati stampa ministeriali, si dovrebbe ritenere che, in caso di invio entro il 31.1.2014, non saranno irrogate le sanzioni previste per l'omessa presentazione della comunicazione..

Viene, infine, prorogato al 31.1.2014 il termine, prima fissato al 12.11.2013, per comunicare all'Anagrafe tributaria, da parte degli operatori finanziari, i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate, riferiti alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo almeno pari a 3.600,00 euro (art. 23 co. 41 del DL 98/2011).

ADEMPIMENTI

Scade il 12 dicembre il termine per l'invio telematico delle nuove comunicazioni per i finanziamenti all'impresa e i beni d'impresa in uso ai soci

Si avvicina il termine del 12 dicembre 2013, che è il termine ultimo previsto per l'invio telematico di due nuove comunicazioni all'Amministrazione finanziaria (i dati da comunicare sono quelli riferiti al periodo d'imposta 2012):

- la comunicazione dei finanziamenti all'impresa;
- la comunicazione dei beni d'impresa assegnati in uso ai soci.

La comunicazione telematica può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel 2012 e per i beni in godimento nel 2012 la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12 dicembre 2013**.

(vedi l'Approfondimento)

AGEVOLAZIONI

Chiarimenti ENEA su Ecobonus

L'ENEA ha recentemente fornito precisazioni sulla detrazione del 65% (ecobonus).

In particolare ha confermato che:

- un edificio, per fruire delle detrazioni:
 - deve essere esistente. E' "esistente", se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'IMU (ex ICI), se dovuta;
 - e deve avere un impianto di riscaldamento funzionante. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- le spese sostenute per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE (che ha sostituito l'ACE) sono anch'esse detraibili, poiché inerenti una disposizione obbligatoria.

ACCERTAMENTO

Rateazione avvisi bonari e ravvedimento operoso

Il pagamento degli importi dovuti e risultanti dagli avvisi bonari, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso medesimo, consente al contribuente di avvalersi della riduzione ad un terzo (in caso di controllo automatico

ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) o a due terzi (in caso di controllo formale ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) della sanzione.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462/1997 le somme dovute ed emergenti da avvisi bonari *possono essere rateizzate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.*

Il comma 4 prevede invece che comportino la decadenza della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni in misura piena e interessi dovuti:

- il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- il mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

Nel caso in cui il contribuente abbia omissso il pagamento di una rata diversa dalla prima potrà però procedere entro il termine di scadenza della rata successiva al ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In ogni caso, il versamento della rata entro il termine suddetto, di fatto, evita di per sé la decadenza dal beneficio della rateazione ma comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle sanzioni e interessi calcolati in base a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

(vedi l'Approfondimento)

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio e gestione anticipi e rimborsi spese a dipendenti

Il Ministero del Tesoro ha pubblicato sul suo sito internet alcune FAQ relative alla limitazione dei pagamenti in contanti prevista dalla normativa antiriciclaggio.

In risposta a una domanda che chiedeva quali fossero le modalità da adottare per l'assegnazione di una somma a titolo di anticipo/rimborso missione per attività lavorativa da effettuare in Italia o all'estero, il Ministero ha scritto che *"l'importo spettante al dipendente potrà essere erogato in denaro contante, per un importo pari o superiore al limite di legge, solo mediante intermediario autorizzato. In tale ipotesi il datore di lavoro provvederà a depositare, tramite bonifico o apposito ordine dispositivo all'intermediario, sul proprio conto corrente o su quello del dipendente, la somma stabilita con indicazione, nella causale dell'operazione, di "erogazione a titolo anticipo missione a favore di ...". Ricorrendo tali requisiti il dipendente potrà prelevare la somma spettante anche per un importo superiore al limite di legge".*

RISCOSSIONE

Cartella di pagamento - Dilazione aumentata sino a 120 rate mensili

(DM 6.11.2013, pubblicato sulla G.U. 8.11.2013 n. 262)

È stato pubblicato sulla G.U. 8.11.2013 n. 262 il DM 6.11.2013, attuativo della dilazione delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 120 rate mensili, prevista dall'art. 19 co. 1-quinquies del DPR 29.9.73 n. 602.

Il piano di rateazione straordinario può essere ottenuto solo in presenza dei seguenti requisiti:

comprovata e grave situazione di difficoltà ad adempiere legata alla congiuntura economica e non imputabile alla responsabilità del debitore;

accertata impossibilità del debitore di eseguire il pagamento del debito tributario con un piano ordinario;

solvibilità dello stesso debitore, valutata in base al piano di rateazione concedibile.

Le predette circostanze sono attestate dal debitore con istanza motivata da produrre all'Agente della Riscossione, che ne verifica la completezza.

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Nuove comunicazioni in arrivo: finanziamenti all'impresa e beni d'impresa in uso ai soci

Finanziamenti all'impresa

I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione va effettuata solo se, nell'anno di riferimento, l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione.

Per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel 2012 la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12 dicembre 2013**.

Beni d'impresa

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro", siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12 dicembre 2013**.

ACCERTAMENTO

Gli avvisi bonari

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono controllate dall'Agenzia delle Entrate.

Se, nell'ambito di questa attività, emerge un'imposta più alta rispetto a quella dichiarata, l'ufficio, prima di far recapitare la cartella di pagamento, invia al contribuente una comunicazione (avviso bonario) che riporta il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi. In questo caso, il contribuente ha la possibilità di versare una sanzione ridotta se paga entro 30 giorni.

La comunicazione può anche non contenere una richiesta di pagamento, come in caso di riconoscimento di perdite di importo diverso da quello indicato dal contribuente.

Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

Possono derivare da:

- controllo automatico;
- controllo formale.

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest'ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Il controllo formale consiste invece nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:

- la documentazione conservata dal contribuente;

- i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d'imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall'ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all'invito, l'Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.

Esistono anche comunicazioni che non derivano dal riscontro di anomalie ma dalla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia delle Entrate determina l'imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto. Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) del modello Unico o nel quadro D (altri redditi) del 730 e di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. Il testo è stato opportunamente adattato e modificato dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.